



www.tav-schweiz.ch

www.tav-suisse.ch

www.tav-svizzera.ch

Associazione Svizzera
delle Industrie tecniche
dell'immagine e del
suono



Audio Engineering
Society, Swiss Section



AUDIO ENGINEERING SOCIETY

SWISS SECTION

cameraSuisse

camera**Suisse**

Società svizzera di
radiotelevisione

SRG SSR

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Tecnica / Tecnico dell'audiovisivo (TAV)

del **03 LUG 2017**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale di tecnica/tecnico dell'audiovisivo (TAV), che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I tecnici dell'audiovisivo (TAV)¹ sono specializzati nel trattamento tecnico dell'immagine e del suono delle produzioni TV e cinematografiche, nel campo del web, dei concerti e degli spettacoli con elementi audiovisivi sulla scena o del teatro e dell'industria cinematografica. Sono professionisti polivalenti: svolgono infatti tutta una serie di mansioni tecniche in contesti variegati, in team di produzione e per datori di lavoro diversi, sia all'interno che all'esterno della loro organizzazione.

1.22 Principali competenze operative professionali

I TAV sono in grado di:

- contribuire alla pianificazione di una produzione AV o di valutarne la fattibilità;
- realizzare e dirigere in seno a un team l'installazione tecnica di una produzione AV (apparecchiature e software) ed effettuare i necessari test di funzionamento;
- gestire e attuare, in conformità alle istruzioni della regia, gli aspetti tecnici di una produzione AV complessa in termini di immagini e suono;
- approntare in completa autonomia gli elementi luce, suono e immagine di una produzione AV semplice, tenendo conto delle esigenze poste in termini di contenuto e di ideazione;
- consigliare i clienti, i collaboratori della regia e della produzione AV sugli aspetti tecnici e progettuali;
- valutare la qualità del materiale AV e metterlo a disposizione di diversi media (web streaming incluso);
- individuare, riconoscere e risolvere rapidamente i problemi tecnici riguardanti la produzione AV e di comunicarli al team;
- dirigere in modo autonomo un piccolo team tecnico per una produzione semplice;
- collaborare in modo efficace con il team, gli assistenti, gli artisti, i presentatori e gli altri partner;
- gestire le tempistiche con rigore prima, durante e dopo la produzione;
- conformarsi alle regole imponendo il rispetto delle direttive relative alla produzione AV;

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.
Regolamento esame di professione | TAV |

- realizzare la post-produzione AV per una produzione semplice o per soggetti brevi, in modo rapido e a regola d'arte;
- assicurare la manutenzione e il funzionamento dell'infrastruttura tecnica a loro affidata.

Per svolgere al meglio la loro attività, i TAV devono disporre di approfondite conoscenze e capacità tecniche nell'ambito dell'immagine e del suono, nonché di competenze di base nel campo IT, delle luci e delle connessioni di rete informatica. Devono inoltre poter vantare ottime conoscenze in materia di progettazione e una buona sensibilità all'ascolto e all'immagine, al fine di garantire una produzione coerente in termini di narrazione e drammaturgia. Fra le loro doti rientrano anche la rapidità di reazione, la capacità di improvvisare, la resistenza fisica e psichica, la flessibilità, l'empatia e buone competenze sociali.

1.23 Esercizio della professione

I TAV sono polivalenti e in grado di svolgere un'ampia gamma di attività. Possono lavorare in società private, come pure per aziende di servizio pubblico, principalmente nell'ambito della produzione televisiva, cinematografica, teatrale o multimediale. Nella loro funzione operano molto spesso in piena autonomia e con un alto grado di specializzazione. A seconda del mandato attribuito, godono quindi di un margine di manovra più o meno ampio. I TAV sono chiamati a svolgere la loro attività prevalentemente in locali bui e con un'illuminazione artificiale. Per le produzioni in esterno i TAV possono essere esposti a condizioni ambientali avverse (clima, spazi esigui, forti emissioni sonore, rumori di fondo). L'ambiente di lavoro è dinamico, spesso frenetico, e i TAV possono trovarsi a lavorare sotto pressione; l'attività presenta inoltre rischi di infortunio sia all'esterno che dentro gli studi di produzione. Gli incarichi possono essere affidati a breve termine e svolgersi a orari irregolari, superando le otto ore giornaliere, o anche all'estero. I TAV devono garantire la sicurezza delle installazioni e il loro funzionamento. Data la costante evoluzione dei mezzi e dei flussi produttivi, i TAV devono dare prova di una spiccata volontà di apprendimento, di un forte spirito innovativo e di interesse nei confronti dei progressi tecnologici.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La musica, il cinema, il teatro, la televisione, Internet e le rappresentazioni pubbliche e private contribuiscono alla divulgazione dell'informazione e dell'arte, nonché a una migliore comprensione del mondo. I TAV svolgono un lavoro prezioso dietro le quinte e sono raramente sotto i riflettori. Danno così un apporto essenziale alla qualità dei media e dell'arte, contribuendo alla conservazione e alla documentazione delle risorse del patrimonio culturale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione Svizzera delle Industrie tecniche dell'immagine e del suono (ASITIS)
- Audio Engineering Society, Swiss Section (AES)
- cameraSuisse (cS)
- Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 8-12 membri. Ciascun membro dell'organo responsabile ha diritto alla nomina di almeno due membri della commissione d'esame per un periodo di due anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento di identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente in uno dei mestieri dell'audiovisivo e può attestare almeno due anni di pratica professionale specifica;
- o
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente in un altro settore o in un'altra professione, o di un diploma di maturità liceale, di maturità professionale o di maturità specializzata, e può attestare almeno tre anni di pratica professionale in uno dei mestieri dell'audiovisivo;
- o
- c) può attestare almeno sette anni di pratica professionale in uno dei mestieri dell'audiovisivo.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro il termine prescritto o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 28 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame nonché degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 21 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, per ciascuna parte d'esame al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione	
1	Produzione AV		2	
	Voce 1.1: <i>Esame pratico</i>	2 h	2	
	Voce 1.2: <i>Esame scritto:</i>	1 h	1	
2	Post-produzione AV		2	
	Voce 2.1: <i>Esame pratico</i>	2 h	2	
	Voce 2.2: <i>Esame scritto:</i>	1 h	1	
3	Riflessione professionale	<i>Esame orale</i>	30 min	1
		Totale	6½ h	

La parte d'esame «Produzione AV» è suddivisa in due voci: esame pratico ed esame scritto.

- Nell'esame pratico di produzione AV, i candidati vengono valutati per quanto riguarda la chiarificazione del mandato, l'attuazione, la verifica e la realizzazione di una produzione, la risoluzione dei problemi nonché le loro competenze sociali e professionali.
- Nell'esame scritto di produzione AV, i candidati vengono valutati per quanto riguarda la chiarificazione del mandato, l'attuazione, la verifica e la realizzazione di una produzione, la risoluzione dei problemi e la gestione.

La parte d'esame «Post-produzione AV» è suddivisa in due voci: esame pratico ed esame scritto.

- Nell'esame pratico di post-produzione AV, i candidati vengono valutati per quanto riguarda la realizzazione della post-produzione, la risoluzione dei problemi nonché le loro competenze sociali e professionali.
- Nell'esame scritto di post-produzione AV, i candidati vengono valutati per quanto riguarda la realizzazione della post-produzione e la risoluzione dei problemi.

La parte d'esame orale «Riflessione professionale» può coprire gli ambiti di competenza secondo il profilo delle competenze dei TAV.

Indicazioni dettagliate sono disponibili nel documento «profilo di qualificazione» allegato alle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se, per ogni parte di esame e per ogni voce, si consegue almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Tecnica dell'audiovisivo / Tecnico dell'audiovisivo con attestato professionale federale**
 - **Technicienne Audiovisuel / Technicien Audiovisuel avec brevet fédéral**
 - **Technikerin Audio Video / Techniker Audio Video mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Audiovisual Technician, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- ### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**
- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione invia alla SEFRI, conformemente alle direttive inerenti al regolamento d'esame, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Berna, 27 giugno 2017

Associazione Svizzera delle Industrie tecniche
dell'immagine e del suono

Denis Séchaud
Presidente



Audio Engineering Society, Swiss Section

Terry Nelson
Chairman




cameraSuisse

Mani Koller
Presidente



Società svizzera di radiotelevisione

Christian Zurbuchen
Segretario generale Opera-
zioni
RTS - Radio Télévision Suisse
Delegato per il progetto TAV



Il presente regolamento è approvato.

Berna, **03 LUG 2017**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFR



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore